



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00361/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla U.S.D. Colligiana contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Monteroni e nei confronti del Comitato Regionale Toscana LND-FIGC e della Delegazione Provinciale di Siena presso il medesimo Comitato Regionale LND-FIGC per l'annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 39 del 18 dicembre 2025, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo di Siena, di cui al C.U. n. 22 del 12 novembre 2025 (che aveva irrogato, a carico della A.S.D. Monteroni, la perdita della gara Monteroni - Colligiana del 9 novembre 2025 con il risultato di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 50,00), è stata irrogata, carico della U.S.D. Colligiana, la sanzione della punizione della perdita della suddetta partita con il risultato di 3-0.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e conferma la decisione di primo grado.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno